



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV **COMUNICATO UFFICIALE N° 129 – 31 MARZO 2021**

Riunione del giorno 26 marzo 2021

67.20.21 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEL TESSERATO:

- T. S.

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da

Avv. Massimo Rosi Presidente
Avv. Antonio Amato Vicepresidente
Avv. Andrea Ordine Componente

a seguito del deferimento della procura federale si è riunito per l'esame del procedimento disciplinare a carico di:

- T. S.: *“per aver partecipato, in Modena nei giorni 12 e 13 settembre 2020, al denominato Torneo AIBVC CUP di Beach Volley, non organizzato né autorizzato dalla FIPAV e così violando gli artt. 8,10 e 16 Statuto FIPAV, 19 e 22 RAT, 1, 74 e 75 Reg. Giur., nonché le norme che regolano l'attività del Beach Volley come riportate nel manuale approvato con delibera federale del 20.12.2019”.*

All'udienza in modalità videoconferenza intervenivano il Procuratore federale Avv. Rossini. Nessuno per l'incolpato.

Il Procuratore federale illustrava l'atto di deferimento concludendo per l'accertamento della responsabilità disciplinare dell'incolpato e per l'applicazione di idonea sanzione.

All'esito della discussione il Tribunale, riunitosi in camera di consiglio, emetteva la seguente sentenza.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il procedimento veniva incardinato dalla Procura a seguito di una segnalazione della Segreteria Generale dalla quale risultava che l'atleta aveva preso parte al torneo indicato nel capo di incolpazione, non organizzato né autorizzato dalla Federazione.



MOTIVI DELLA DECISIONE

I fatti contestati ed oggetto del presente procedimento risultano accertati e non contestati. Nello specifico risulta comprovato che l'atleta T. S. abbia preso parte al torneo a Modena e che tale manifestazione non sia stata autorizzata, né tanto meno organizzata dalla Federazione. È pacifico ed incontestato che tale condotta sia contraria alle norme federali in forza delle quali al tesserato è fatto preciso obbligo di *“non partecipare a manifestazioni o gare di pallavolo in tutte le sue specialità, discipline e varianti non organizzate, non autorizzate o non approvate dalla FIPAV, dalla CEV o dalla FIVB”* (cfr R.A.T. art. 19 comma 2 lett. C).

Sussiste pertanto la violazione delle norme così come contestate dalla procura federale nell'atto di deferimento e dunque deve applicarsi la sanzione indicata nel dispositivo.

PQM

delibera di sanzionare l'atleta T. S. con la sospensione da ogni attività federale fino al 25 Maggio 2021.

Roma, 26 Marzo 2021

F.to IL PRESIDENTE
Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 31 Marzo 2021